

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1497 del 18/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA ORTON S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE VALVOLE INDUSTRIALI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA DEI BAZACHI. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1507 del 16/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA ORTON S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE VALVOLE INDUSTRIALI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA DEI BAZACHI. MODIFICA SOSTANZIALE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 2177 del 30/10/2014 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione di valvole industriali" svolta dalla ditta ORTON S.R.L. nello stabilimento in oggetto, autorizzazione che comprende unicamente l'autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera;

**VISTA** l'istanza della Ditta ORTON S.R.L. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dal SUAP del Comune di Piacenza alla Provincia nota del 05/11/2015, prot. n° 94460 ( prot. prov. n. 66045 in data 6/11/2015) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale conseguente alla modifica sostanziale della situazione emissiva precedentemente autorizzata (installazione di una nuova aspirazione saldatura, emissione E2), nonché all'inserimento di n. 2 nuovi scarichi;

**VISTE** le integrazioni trasmesse dal SUAP del Comune di Piacenza alla Provincia di Piacenza con nota del 10/12/2015, prot. n° 107467 (prot. prov.le n. 72483 in pari data) ed all'Arpa con nota del 11/01/2016, prot. n° 2073 (prot. n° PGPC/2016/493 del 27/01/2016);

**RISCONTRATO** che l'istanza è stata avanzata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

**PRESO ATTO** che:

- presso lo stabilimento sono presenti n° 2 scarichi, recapitanti in pubblica fognatura, di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 – lettera e) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e precisamente:
  - **Scarico S1 relativo al capannone montaggio** costituito da acque reflue domestiche (servizi igienici) e da acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dal controlavaggio dei filtri degli impianti ad osmosi inversa; il pozzetto di prelievo fiscale è individuato nell'ultimo pozzetto utile prima dell'allaccio in pubblica fognatura;
  - **Scarico S1 relativo al capannone macchine utensili** costituito da acque meteoriche, da acque reflue domestiche (servizi igienici) e da acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dal controlavaggio dei filtri degli impianti ad osmosi inversa; il pozzetto di prelievo fiscale è individuato nell'ultimo pozzetto a monte "*dell'impianto di pompaggio privato acque nere*" prima dell'allaccio in pubblica fognatura;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota PEC del 11.03.2016 (prot. Arpa nodo di Piacenza n. 2443) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole relativamente all'istanza di cui sopra, facendo presente peraltro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

- nota del 23.03.2016 (prot. Arpae n. 2855 di pari data), con cui il Comune di Piacenza ha espresso il proprio "...*parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera...*", non rilevando condizioni ostative all'esercizio dell'attività per quanto attiene l'impatto acustico;
- nota del 22.04.2016, prot. n. 4003, con cui il Servizio Territoriale di Arpae nodo di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera.

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ORTON S.R.L.** (C.FISC. 10704920155) - avente sede legale in Comune di Milano (MI), Via Stendhal n. 65 - per l'attività di "produzione di valvole industriali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Bazachi a seguito delle modifiche riportate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera;
  - autorizzazione, autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E2 ASPIRAZIONE SALDATURA E SBAVATURA**

Portata massima	21000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E2 BIS NUOVA ASPIRAZIONE SALDATURA BIS**

Portata massima	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g

Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E3 CABINA LIQUIDI PENETRANTI**

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
  - metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
  - metodo UNI 9969 o celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
  - metodo UNI EN 12619 per la determinazione dei composti organici volatili espressi come **Ctot**;
  - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
- c) per la misura del materiale particolare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m<sup>3</sup>;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento ad E2 ed E2 bis devono avere una frequenza **almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) non deve essere superato un consumo massimo giornaliero di liquidi penetranti pronti all'uso pari a 8 kg per un totale massimo annuo di 1700 Kg, calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto h, per un'emissione annua massima di COV pari a 1350kg;
- h) le ore di funzionamento degli impianti di cui all'emissione E3, i consumi giornalieri di liquidi penetranti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati con frequenza **mensile** su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- i) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- j) il termine ultimo di messa in esercizio per le emissioni nuove o modificate è fissato a due **mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- k) il termine ultimo di messa a regime per le emissioni nuove o modificate è fissato a tre **mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo alla Provincia di Piacenza ed all'arpa sez. Prov.le di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini

di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;

3. di impartire, **per i n° 2 scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, le seguenti prescrizioni:

- a) tutti i pozzetti di ispezione, compresi quelli di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, i pozzetti di prelievo fiscale dovranno essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) gli scarichi dovranno rispettare, nei pozzetti di prelievo fiscale, i limiti di cui alla Tab. 1, punto 5), della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera b) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera b) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo che:**

- il gestore dello stabilimento dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
- qualsiasi rifiuto proveniente dalla manutenzione/pulizia delle condotte fognarie dell'azienda dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 2177 del 30/10/2014 e rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con Provvedimento Conclusivo P.G. n. 89742 del 1/12/2014;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- i limiti e le prescrizioni potranno essere rivisti alla luce dell'eventuale accertamento da parte dell'AUSL di disturbi imputabili agli inquinanti emessi in atmosfera;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**